

**D. L.vo 15.9.17, n. 145**

**Disciplina dell'indicazione obbligatoria nell'etichetta della sede e dell'indirizzo dello stabilimento di produzione o, se diverso, di confezionamento, ai sensi dell'art. 5 della L. 12.8.16, n. 170 - Legge di delegazione europea 2015.**

**Publicato in G.U. n. 235, 7.10.17**

Il Presidente della Repubblica

Visti gli artt. 36 e 114 del Trattato sul funzionamento dell'UE;

Visti gli art. 76 e 87 della Costituzione;

Vista la L. 24.11.81, n. 689, recante modifiche al sistema penale;

Vista la L. 23.8.88, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri e, in particolare, l'art. 14;

Visto il D. L.vo 27.1.92, n. 109, recante attuazione della Dir. 89/395/CEE e della Dir. 89/396/CEE concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari e, in particolare, gli artt. 3, 11 e 18;

Visto il Reg. CE n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare;

Visto il Reg. CE n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari;

Visto il Reg. CE n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale;

Visto il Reg. CE n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano;

Visto il Reg. UE n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i Reg. CE n. 1924/2006 e n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la Dir. 90/496/CEE del Consiglio, la Dir. 1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le Dir. 2002/67/CE e 2008/5/CE della Commissione ed il Reg. CE n. 608/2004 della Commissione;

Visto il Reg. UE n. 1308/2013 del 17 dicembre 2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i Reg. CEE n. 922/72, CEE n. 234/79, CE n. 1037/2001 e CE n. 1234/2007 del Consiglio e, in particolare, l'art. 119;

Vista la L. 24.12.12 n. 234, contenente norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'UE e, in particolare, gli articoli 31 e 32;

Vista la L. 12.8.16, n. 170, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'UE - legge di delegazione europea 2015 e, in particolare, l'art. 5;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 17 marzo 2017;

Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 20 aprile 2017;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 15 settembre 2017;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri dello sviluppo economico, della salute e delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro della giustizia;

Emana

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Campo di applicazione

1. Il presente decreto reca disposizioni relative alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori conformemente al Reg. UE n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, a garanzia della corretta e completa informazione al consumatore e della rintracciabilità dell'alimento da parte degli organi di controllo, nonché per la tutela della salute.

2. Restano ferme le disposizioni recate dall'art. 119 del Reg. UE n. 1308/2013, in materia di etichettatura e presentazione obbligatorie dei prodotti elencati nell'Al. VII, parte II, punti da 1 a 11 e punti 13, 15 e 16, commercializzati nell'Unione europea o destinati all'esportazione.

#### Art. 2 Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni di "alimento" di cui all'art. 2 del Reg. CE n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002, di "impresa alimentare", "operatore del settore alimentare" e "consumatore finale" di cui all'art. 3, nn. 2), 3) e 18), del medesimo regolamento e di "alimento preimballato" di cui all'art. 2, paragr. 2, lett. e), del Reg. UE n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011.

#### Art. 3 Obbligo di indicazione in etichetta della sede dello stabilimento di produzione o, se diverso, di confezionamento

1. I prodotti alimentari preimballati destinati al consumatore finale o alle collettività devono riportare sul preimballaggio o su un'etichetta ad esso apposta l'indicazione della sede dello stabilimento di produzione o, se diverso, di confezionamento, fermo restando quanto disposto dagli artt. 9 e 10 del Reg. UE n. 1169/2011.

2. I prodotti alimentari preimballati destinati alle collettività per essere preparati, trasformati, frazionati o tagliati, nonché i prodotti preimballati commercializzati in una fase precedente alla vendita al consumatore finale, possono riportare l'indicazione di cui al comma 1 sui documenti commerciali, purchè tali documenti accompagnino l'alimento cui si riferiscono o siano stati inviati prima o contemporaneamente alla consegna.

#### Art. 4 Sede dello stabilimento di produzione o, se diverso, di confezionamento

1. La sede dello stabilimento di produzione o, se diverso, di confezionamento, di cui all'art. 1 del presente decreto, è identificata dalla località e dall'indirizzo dello stabilimento.

2. L'indirizzo della sede dello stabilimento può essere omissa qualora l'indicazione della località consenta l'agevole e immediata identificazione dello stabilimento.

3. L'indicazione di cui al comma 1 può essere omissa nel caso in cui:

a) la sede dello stabilimento di produzione, o se diverso, di confezionamento coincida con la sede già indicata in etichetta ai sensi dell'art. 9, paragr. 1, lett. h), del Reg. UE n. 1169/2011;

b) i prodotti alimentari preimballati riportino il marchio di identificazione di cui al Reg. CE 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 o la bollatura sanitaria ai sensi del Reg. CE n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004;

c) il marchio contenga l'indicazione della sede dello stabilimento.

4. Nel caso in cui l'operatore del settore alimentare responsabile dell'informazione sugli alimenti dispone di più stabilimenti, è consentito indicare tutti gli stabilimenti purchè quello effettivo sia evidenziato mediante punzonatura o altro segno.

5. L'indicazione della sede dello stabilimento di produzione o, se diverso, di confezionamento è riportata in etichetta secondo le modalità di presentazione delle indicazioni obbligatorie stabilite dall'art. 13 del Reg. UE n. 1169/2011.

#### Art. 5 Sanzioni

1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, essendovi tenuto per legge, in violazione dell'art. 3 del presente decreto, non riporta sul preimballaggio o su un'etichetta a esso apposta o, nei casi previsti dal comma 2 del predetto articolo, sui documenti commerciali l'indicazione della sede dello stabilimento di produzione o, se diverso, di confezionamento dei prodotti alimentari preimballati, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 2.000 euro a 15.000 euro.

2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, essendovi tenuto per legge, in violazione dell'art. 4, comma 4, del presente decreto, nel caso in cui l'impresa disponga di più stabilimenti, non evidenzia quello effettivo

mediante punzonatura o altro segno è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 2.000 euro a 15.000 euro.

3. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, essendovi tenuto per legge, in violazione dell'art. 4, comma 5, del presente decreto, non riporta in etichetta l'indicazione della sede dello stabilimento di produzione o, se diverso, di confezionamento, secondo le modalità di presentazione delle indicazioni obbligatorie stabilite dall'art. 13 del Reg. UE n. 1169/2011 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 1.000 euro a 8.000 euro.

4. Per quanto non previsto dal presente decreto si applicano le disposizioni di cui alla L. 24.11.81, n. 689.

#### Art. 6

##### Autorità competente

1. Il Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari del MI.P.A.A.F. è designato quale autorità competente all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente decreto legislativo.

Restano ferme le competenze spettanti, ai sensi della normativa vigente, agli organi preposti all'accertamento delle violazioni.

2. Il pagamento delle somme dovute per le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente decreto è effettuato presso le Tesorerie dello Stato territorialmente competenti su apposito capitolo del capo XVII dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato.

3. Il 50 per cento dei proventi derivanti dal pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie affluiti sul capitolo dell'entrata del bilancio statale di cui al comma 2 è riassegnato, per una quota pari al 35 per cento, ad un apposito capitolo dello stato di previsione del MI.P.A.A.F. e, per una quota del 15 per cento, ad un apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero della salute, per il miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia delle attività di controllo e di vigilanza dei predetti Ministeri.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

#### Art. 7

##### Clausola di mutuo riconoscimento

1. Le disposizioni di cui al presente decreto non si applicano ai prodotti alimentari preimballati, in conformità alle disposizioni del Reg. UE n. 1169/2011, legalmente fabbricati o commercializzati in un altro Stato membro dell'UE o in Turchia o fabbricati in uno Stato membro dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA), parte contraente dell'Accordo sullo Spazio economico europeo (SEE).

#### Art. 8

##### Disposizioni transitorie e finali

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella G.U.R.I.

2. Gli alimenti immessi sul mercato o etichettati in difformità dal presente decreto entro il termine di cui al comma 1 possono essere commercializzati fino all'esaurimento delle scorte dei predetti alimenti.

3. Al D. L.vo 27.1.92, n. 109, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'art. 3, comma 1, la lett. f) è abrogata;

b) l'art. 11 è abrogato;

c) all'art. 18, comma 3, la parola: "11" è soppressa.

#### Art. 9

##### Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.